



Deliberazione Giunta Regionale n. 545 del 13/12/2013

Dipartimento 52 - Della Salute e delle Risorse Naturali.

Direzione G. 4 - Per Tutela Salute e Coordinamento Sistema Sanitario Regionale

Oggetto dell'Atto:

Recepimento Accordo Stato-Regioni " Linee guida per l'accreditamento dei servizi Trasfusionali e delle unita' di raccolta del sangue e degli emocomponenti " (Rep. Atti n. 149) CSR del 25 luglio 2012.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a. con DGRC n. 612 del 29/10/11 è stato approvato il Regolamento del 15 dicembre 2011 n. 12 “ Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n.77 del 16/12/2011
- b. con la DGRC n. 427/2013 sono state dettate nuove disposizioni sull'ordinamento amministrativo, e tra l'altro, sono stati nominati i Direttori Generali delle strutture coinvolte e i dirigenti di staff
- c. con la DGRC n. 488/2013 sono stati nominati i dirigenti delle Unità operative (UOD) e nelle more della piena operatività del trasferimento delle funzioni, gli incarichi attribuiti e quelli precedentemente attribuiti proseguono per consentire la piena operatività ed assicurare il buon andamento dell'amministrazione

VISTA: la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati”, che detta i principi fondamentali in materia di attività trasfusionale, allo scopo di garantire una più efficace tutela della salute dei cittadini attraverso il conseguimento dei più alti livelli di sicurezza, nonché, condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il territorio nazionale;

VISTO l'accordo Stato-Regioni Rep. Atti n.149/CSR del 25 luglio 2012; sancito ai sensi dell'art.4, comma 1, del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune – sulle - “Linee guida per l'accreditamento dei Servizi Trasfusionali e delle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti”;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 20, comma 1, della citata legge 219/2005, il quale prevede che “le Regioni entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo di cui all'art. 19, definiscono i requisiti per l'accreditamento delle medesime strutture, nonché le procedure per la richiesta, la verifica dei requisiti previsti e la concessione dell'accreditamento delle Strutture trasfusionali, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia e tenendo conto delle linee guida fornite dal Centro Nazionale Sangue”;

VISTI:

- a. il Decreto legislativo, 9 novembre 2007, n. 207;
- b. il Decreto legislativo, 9 novembre 2007, n. 208;
- c. il Decreto legislativo, 20 dicembre 2007, n. 261;

VISTO l'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n.242/CSR del 16 dicembre 2010, sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica, recepito con Delibera di Giunta Regionale n.278, del 21/06/2011;

CONSIDERATO che:

- a. le linee guida relative all'accreditamento delle strutture trasfusionali, che costituiscono oggetto dell'accordo Rep. Atti n.149/CSR del 25 luglio 2012, All. A) al predetto accordo, sono state predisposte dal Centro Nazionale Sangue, d'intesa con la Consulta tecnica per il sistema trasfusionale;
- b. la raccolta del sangue intero e degli emocomponenti rientra tra i servizi e prestazioni erogate nell'ambito de livelli essenziali di Assistenza Sanitaria in materia di attività trasfusionale, di cui all'Art. 5, della Legge 219/2005;

- c. le predette linee guida sono finalizzate a garantire in modo omogeneo e uniforme sul territorio nazionale, la raccolta del sangue intero e degli emocomponenti, attraverso sia il livello di formazione del personale addetto alla raccolta del sangue e degli emocomponenti, sia la qualità, sicurezza ed efficienza delle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti;

DATO ATTO che l'art. 2 del predetto accordo definisce con le linee guida di cui all'Allegato A) le modalità per:

- a. garantire omogeneità e uniformità nell'erogazione dei livelli essenziali di Assistenza Sanitaria in materia trasfusionale, di cui all'art. 5 della legge 219/2005, per quanto riguarda la raccolta del sangue e degli emocomponenti;
- b. garantire adeguati livelli di qualità, sicurezza ed efficienza delle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti;
- c. garantire la qualificazione ed efficienza delle attività di produzione degli emocomponenti e la razionalizzazione dei processi diagnostici di qualificazione biologica degli emocomponenti;
- d. conseguire nell'ambito delle suddette attività i livelli di qualità e standardizzazione previsti dalle norme vigenti, in particolare quelle di matrice comunitaria;

DATO ATTO che l'art. 4 del predetto Accordo dispone che per l'attuazione dello stesso si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

RITENUTO necessario rendere operativo l'Accordo di cui trattasi recependone integralmente i contenuti e facendo proprie le linee guida di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando espressamente mandato al Direttore Generale Tutela, Salute e Coord.to del Sistema Sanitario Regionale e al Direttore della Struttura Regionale di Coordinamento, di porre in essere gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano

1. di recepire integralmente i contenuti dell'Accordo Stato Regioni Rep. Atti n.149/CSR del 25 luglio 2012, sancito ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, unitamente ai documenti di cui all'allegato A), sulle "Linee Guida per l'accreditamento dei Servizi Trasfusionali e delle unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti";
2. di precisare che le linee guida di cui all'Allegato A), parte integrante del presente atto, sono finalizzate a consentire alla Regione Campania di definire i requisiti per l'accreditamento delle strutture trasfusionali, come disposto dall'art. 20, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219;
3. di precisare che per l'attuazione dell'Accordo oggetto di recepimento si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
4. di dare mandato alla Direzione Generale Tutela Salute e Coord.to del Sistema Sanitario Regionale e al Direttore della Struttura Regionale Sangue di porre in essere gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
5. di disporre che il dispositivo del presente provvedimento venga pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Capo Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
7. di trasmettere ai Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere, alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere Universitarie della Regione Campania dell'IRCCS Fondazione Pascale ;
8. di riservarsi l'invio della comunicazione del presente atto al tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.